

teri straordinari affidati agli ufficiali della sicurezza pubblica non significa già che essi non siano accaduti, perchè il silenzio non è prova di non esistenza; e l'onorevole ministro dell'interno sa meglio di me che codesti esercenti sono quotidianamente sottoposti alle ispezioni ed alle censure degli agenti della polizia, e che i loro destini, la loro fortuna, il pane delle loro famiglie è nelle mani di questi agenti di pubblica sicurezza, i quali con un loro rapporto potrebbero rovinarli, col privarli della patente dell'esercizio.

Come adunque volete che codesti esercenti quando vedono violato il loro domicilio abbiano ad iniziare un procedimento penale contro gli agenti della pubblica sicurezza?

L'onorevole De Renzis mi diceva: che l'esercente non è obbligato di tenere il locale del suo alloggio in comunicazione con il locale dell'esercizio, e se lo fa peggio per lui. Eh! si fa presto a dirlo: ma bisognerebbe che allora l'onorevole De Renzis desse un po' dei suoi quattrini a codesto esercente per aprire qualche altra uscita nel casamento dappoichè tutti quegli esercenti, che si trovano principalmente nei piccoli paesi, e sono il maggior numero, non possono darsi il lusso di avere una casa separata dal luogo dove hanno l'esercizio, nè di murare le comunicazioni tra il locale dell'esercizio e quello che serve per abitazione alla famiglia, perchè ciò importerebbe la necessità di avere un'altra entrata.

Dunque con questo articolo noi in sostanza veniamo ad ammettere che il principio dello Statuto, per il quale il domicilio è inviolabile, non è applicabile per una data categoria di persone, e che esistono delle persone che non hanno domicilio.

*Una voce.* Ce ne sono tante!

**Nocito.** Ma quelli saranno i vagabondi, e coloro che dormono nelle strade pubbliche, ma non gl'individui, ai quali l'autorità dà il permesso di aprire esercizi appunto per la loro moralità, e che sono buoni cittadini i quali meritano di avere un domicilio e di averlo garantito.

Vedo che il mio emendamento non può avere fortuna; ho fatto però il mio dovere proponendolo, e questo mi basta. Quindi, aderendo al desiderio espresso dall'onorevole presidente del Consiglio, lo ritiro.

**Presidente.** Dunque l'onorevole Nocito ritira il suo emendamento. Rimane perciò solo quello dell'onorevole Palberti.

**Palberti.** Lo ritiro anch'io.

**Di San Donato.** E allora perchè li proponete? *(Si ride).*

**Presidente.** Allora, non essendovi altre proposte, pongo a partito l'articolo 55.

*(È approvato).*

“ Art. 56. L'autorità di pubblica sicurezza del circondario può sospendere, in via amministrativa, un esercizio nel quale siano seguiti tumulti o gravi disordini o che sia abituale ritrovo di persone pregiudicate.

“ Questa disposizione è applicata anche alle così dette cameracce o bettole di campagna.

“ Spetta al prefetto di determinare la durata della sospensione. ”

*(È approvato).*

“ Art. 57. In occasione di feste, fiere, mercati o di altre riunioni straordinarie di persone l'autorità locale di pubblica sicurezza può concedere licenze temporanee di pubblico esercizio, durante il tempo dello straordinario concorso, a chi provi almeno la sua buona condotta.

“ A questi esercizi sono applicabili le disposizioni degli articoli 54 e 55. ”

*(È approvato).*

“ Art. 58. Non si può esercitare l'industria di affittar camere o appartamenti mobiliati, o altrimenti dare alloggio per mercede, senza preventiva dichiarazione all'autorità locale di pubblica sicurezza.

“ L'autorità di pubblica sicurezza del circondario, di sua iniziativa o sul rapporto dell'autorità locale, potrà vietare tale esercizio, se il dichiarante si trovi nel novero delle persone, di cui all'articolo 51. ”

*(È approvato).*

“ Art. 59. Gli albergatori, i locandieri e chi dà alloggio per mercede, devono tenere un registro delle persone alloggiate e notificarne giornalmente all'autorità locale di pubblica sicurezza l'arrivo e la partenza, nelle forme che saranno stabilite dal regolamento. ”

*(È approvato).*

“ Art. 60. Il contravventore alle disposizioni di questo capo è punito a termini del Codice penale. ”

*(È approvato).*

“ CAPO III. — *Delle tipografie e delle arti affini.* — Art. 61. Non possono esercitarsi le arti tipografica, litografica od altra simile, senza preventiva dichiarazione all'autorità locale di pub-